



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TERRINONI	PAOLA	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	DE NIEDERHAUSERN	MARCO	Giudice
<input type="checkbox"/>	PANZINI	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5940/14
depositato il 07/11/2014

- avverso la sentenza n. 5341/21/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
ROMA
proposto dall'ufficio: AG ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

controparte:

difeso da:
GERMANI FABRIZIO
VIA MATERA 23/A 00182 ROMA RM

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCG020701446 IRPEF-ALTRO 2006

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 5940/14

UDIENZA DEL

05/05/2015 ore 11:00

SENTENZA

N°

3356/02/15

PRONUNCIATA IL:

5/5/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 GIU. 2015

Il Segretario

www.commercialistatelematico.com

FATTO

L'Agenzia delle Entrate di Roma, seguito di P.V.C. con il quale venivano accertate numerose violazioni di legge nella tenuta delle scritture contabili, da parte della società in epigrafe, procedeva alla rideterminazione induttiva del reddito, per l'anno di imposta 2006, mediante la metodologia accertativa di cui all' art. 39 co.1 DPR 600/73 e mediante la metodologia degli Studi di Settore, determinando in €. 99.000,00 i maggiori ricavi.

Avverso l'atto accertativo proponeva ricorso la società lamentandone la carenza di motivazione, in quanto eseguita per *relationem* al pvc e ne chiedeva l'annullamento, per infondatezza.

L'ufficio insisteva sulla correttezza del proprio operato e sulla correttezza delle percentuali di ricarico applicate.

La C.T.P. accoglieva il ricorso, nel presupposto dell' illegittima applicazione dell'accertamento induttivo alla specie, dal momento che gli elementi raccolti dall'Ufficio non erano tali da far ritenere inattendibile la contabilità della società e che le presunzioni su cui si fondava l'accertamento non erano assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Avverso la sentenza propone appello l'Ufficio lamentandone l'erroneità. Osserva infatti che deve ritenersi presunzione grave precisa e concordante su cui fondare la rettifica del reddito di impresa, quella che si fonda sullo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati, rispetto a quelli attribuibili sulla base degli Studi di Settore riferiti alla specifica attività svolta, quando le stesse siano confortate da altri indizi, come nel caso di specie. In particolare, devono considerarsi presunzioni gravi, precise e concordanti, quelle fondate sulle difformità delle percentuali di ricarico applicate in concreto, rispetto a quelle mediamente riscontrate nel settore di appartenenza, emergenti dagli Studi di Settore. In tali casi incombe sul contribuente l'onere di fornire giustificazione razionale ed analitica delle proprie scelte, dando adeguata spiegazione delle singole operazioni che altrimenti sconfinerebbero nell'antieconomicità, contraria ai criteri di profitto dell'impresa. Osserva invece che la società in oggetto, pur operando in condizioni antieconomiche oggettive, non ha fornito alcuna giustificazione su cui fondare tale atteggiamento.

Insiste pertanto sulla correttezza della motivazione fornita nell'Accertamento e sull'onere della prova contraria gravante sulla parte contribuente. Precisa, al riguardo, che l'accertamento si è fondato sulla ricostruzione dei ricavi operata dai verificatori i quali, sempre in contraddittorio con la parte, hanno individuato, attraverso l'analisi delle ricevute fiscali emesse, i prodotti più largamente

somministrati ed hanno confrontato il costo di ciascuna pietanza con il prezzo di vendita delle stesse, così da individuare la percentuale di ricarico applicata. Il riferimento poi al pvc, non significa che non ci sia stata da parte dell'Ufficio, una autonoma valutazione delle risultanze della verifica ed una condivisione delle stesse. Chiede pertanto la riforma dell'impugnata sentenza, contestando in toto l'eccezione, recepita dai primi giudici, di carenza di motivazione dell'atto impugnato.

Con proprie controdeduzioni la parte insiste sulla carenza di motivazione dell'atto impugnato. Nel merito ribadisce di aver giustificato le minori percentuali di ricarico, nel senso che si operavano forti sconti per la crisi, perdurante da anni, nel settore della ristorazione in cui operava, talché il prezzo medio praticato era pari ad €. 33,63, a coperto, in quanto effettivamente sostenibile dalla clientela. Inoltre riferisce che, per lo stesso motivo, si omaggiavano i clienti con liquori e dolci. Insiste per il rigetto dell'appello proposto dall'Ufficio poiché i ricavi dichiarati pari ad € 344.073,00, rispecchiavano la realtà dell'azienda e la percentuale di ricarico corretta, anche in relazione ad altri parametri, pure apprezzati dall'Ufficio, e presi a riferimento per giustificare lo scostamento, quali il tovagliometro.

Durante la discussione pubblica, l'Ufficio appellante insiste sull'erroneità dell'impugnata sentenza, precisando che nella specie, non si è trattato di Accertamento per Studi di Settore, ma di accertamento con ricostruzione analitica in contraddittorio. Ribadisce che la ricostruzione è stata eseguita correttamente e non ex abrupto, ossia con adeguata considerazione del dettaglio delle giacenze di magazzino, delle rilevanti giacenze di cassa, delle correzioni e delle cancellature rilevate sui libri contabili.

La parte pregiudizialmente osserva che l'appello non è stato notificato ai soci che erano parti in primo grado. Nel merito precisa che il Magazzino veniva rifornito tre volte l'anno. Lamenta inoltre che i ricarichi venivano determinati con il criterio della media semplice e non ponderata come avrebbe dovuto essere tra beni non omogenei.

L'Ufficio replica che l'accertamento era stato emesso soltanto nei confronti della società. Nel merito, con riguardo ai rifornimenti di magazzino solo tre volte all'anno, precisa che si tratta di pesce, dunque tale rifornimento appare anomalo.

DIRITTO

www.commercialistatelematico.com

La Commissione, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, in primo luogo osserva che il contraddittorio è stato costituito correttamente, dal momento che l'accertamento era stato emesso soltanto nei confronti della società e che pertanto solo essa è parte nel presente giudizio.

Ciò posto, nel merito, si ritiene che pur non condividendo la decisione dei primi giudici sul punto della carenza di motivazione dell'atto accertativo, dovendosi ritenere lo stesso, invece, adeguatamente motivato sulla base di presunzioni aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza ed idoneo a porre il contribuente nella condizione di difendersi, tuttavia si ritiene che l'appello debba essere respinto, dal momento che la prova presuntiva di maggiori ricavi da cui muove l'accertamento dell'Ufficio, è stata vinta dalle prove contrarie e dalle giustificazioni rese a difesa, dalla parte contribuente. Si ritiene infatti che per la rideterminazione dei ricarichi, da cui precipuamente scaturisce il maggior reddito presunto dall'Ufficio, sia stato illegittimamente utilizzato il metodo della media semplice, tra prodotti tra loro disomogenei sia per qualità che per costi, anzi che il metodo della media ponderata più aderente alla fattispecie in oggetto, la quale cosa ha provocato conseguenti squilibri dell'intera mediai che sono andati ad incidere significativamente sul rilevato scostamento rispetto al reddito dichiarato, come dimostrato dal contribuente.

Quanto all'antieconomicità dell'attività, tenuto conto di quanto osservato dall'Ufficio secondo cui la percentuale di ricarico applicata dal contribuente su ciascun prodotto utilizzato per la preparazione delle pietanze, in qualche caso non sarebbe stata in grado di remunerare i fattori impiegati e di far conseguire un adeguato margine di guadagno, si ritiene che, al di là del costo di ciascun prodotto impiegato nella preparazione delle pietanze offerte, quello che appare rilevante, ai fini dell'economicità dell'attività, è il prezzo medio di circa €. 35,00, praticato dal ristorante per ciascun coperto venduto; ciò in quanto, ancora oggi, tale somma è quella mediamente applicata nei ristoranti, come quello nella specie, ossia di tipo ordinario e sito in una zona periferica di Roma, per servire un pasto completo. Peraltro, tale prezzo per ciascun coperto, si ritiene attendibile, anche in un'ottica di generale compensazione tra i costi delle materie prime, dal momento che il menù offerto a volte può essere a base di pesce, ma a volte, trattandosi di un ristorante sardo, può essere anche a base di altri prodotti di costo più economico, come la carne ed il formaggio.

Infine si osserva che nessun rilievo è stato operato dall'Ufficio con riferimento al numero di coperti serviti nell'anno, mentre la parte, al riguardo, ha sviluppato il dato probatorio del tovagliometro, arrivando a dimostrare che, dei tovaglioli lavati nel 2006, pari a n. 11650 (giusta fatture lavanderia), detratto un abbattimento del 30%, per uso improprio degli stessi, i tovaglioli utilizzati per ciascun coperto erano pari a n. 8155 e questo dato, moltiplicato per il prezzo medio praticato per ciascun

coperto ha determinato un ricavo presunto nell'anno, pari ad €. 274.252,65 il quale è anche inferiore a quello in realtà dichiarato di €. 344.073,00.

Conclusivamente si ritiene che l'accertamento debba essere annullato, per effetto delle difese spiegate dalla parte contribuente accertata.

Le spese di giudizio si compensano tra le parti per quanto avanti esposto sulla censura mossa dall'Ufficio appellante, avverso l'impugnata sentenza.

P.Q.M.

www.commercialistatelematico.com

Respinge l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 5 maggio 2015

Il Presidente Relatore

Paolo Ferrinoni

